

D.M. 29 maggio 1998 (1).

Individuazione delle procedure concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati in materia di indicazioni geografiche protette e delle denominazioni di origine protette.

#### IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visti i regolamenti della Commissione CE con i quali le Comunità europee hanno provveduto alla registrazione delle indicazioni geografiche protette e delle denominazioni di origine protette nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997, in particolare l'art. 53;

Visto il decreto ministeriale n. 63606 del 18 dicembre 1997 con il quale si è data attuazione entro i termini prescritti al citato art. 10 del regolamento CEE n.

2081/92, concernente le strutture di controllo, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati, prevedendo in allegato apposite procedure;

Considerato che la citata legge 24 aprile 1998, n. 128, contiene all'art. 53 apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza delle denominazioni protette dei prodotti

agricoli e alimentari, istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, previo accertamento dei prescritti requisiti;

Ritenuto di dover valutare globalmente la situazione delle strutture di controllo che debbono operare in ambito nazionale, sostituendo le disposizioni di cui al citato decreto del 18 dicembre 1997, in quanto superate dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, relativamente alle procedure concernenti le richieste di autorizzazione da parte di organismi privati;

Decreta:

Articolo unico. - Le procedure concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati rispondenti ai requisiti di cui al comma 2, art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (2), per la loro successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima, sono indicate nell'allegato A del presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Allegato A

#### PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REG. (CEE) N. 2081/1992 (ORGANISMI PRIVATI)

1) La richiesta di autorizzazione presentata dai soggetti individuati a norma della legge n. 128 del 1998 (2) deve essere corredata:

dalla esplicita indicazione della ragione sociale e sede legale dell'organismo privato per il quale è richiesta l'autorizzazione;

dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'organismo privato proposto per l'autorizzazione e, inoltre, in relazione allo stesso;

da un certificato di iscrizione e vigenza rilasciato dalla competente CCIAA, in corso di validità;

da uno schema che illustri l'articolazione e la composizione dei diversi organi

sociali previsti dallo statuto;

da un organigramma della struttura organizzativa, integrato dall'organico

aggiornato alla data della richiesta;

da uno schema che illustri le diverse responsabilità nell'ambito

dell'organigramma, con riferimento alle diverse funzioni previste;

da una descrizione dei mezzi di cui l'organismo dispone per il proprio sostegno finanziario;

dalla documentazione relativa alla conformità rispetto a tutti i requisiti specifici di seguito previsti dal presente regolamento;

dal disciplinare della DOP/IGP nel dispositivo vigente ai fini della registrazione della stessa ai sensi del Reg. 2081/1992, adattato in guisa che da esso derivino con separata chiarezza quantomeno i seguenti presupposti attuativi:

a) l'insieme dei requisiti di conformità relativi all'origine, ai processi produttivi e di trasformazione e del prodotto, ivi compresi i requisiti organolettico-qualitativi;

b) l'insieme degli adempimenti conseguentemente posti a carico dei produttori e dei trasformatori e, comunque, di tutti i soggetti che concorrono alla formazione dei requisiti di conformità;

c) l'insieme delle misure di controllo e di prova già esplicitamente previste dal disciplinare e che si ritengano necessarie a titolo integrativo;

d) l'insieme dei certificati, contrassegni e marchi attestanti la conformità, unitamente alle corrispondenti attribuzioni operative ed alla relativa titolarità.

2) L'organismo deve altresì documentare il possesso dei seguenti requisiti in relazione alle previsioni di cui all'art. 53 della legge n. 128 del 1998 (3):

abbia forma giuridica certa e documentata;

disponga di un consiglio direttivo costituito in modo da salvaguardare

l'imparzialità decisionale autonoma rispetto alla attività di controllo, prova,

ispezione e verifica e rilascio delle attestazioni di conformità previste dal disciplinare; in proposito, il consiglio direttivo:

a) deve essere costituito con la partecipazione di tutte le parti professionali interessate al contenuto ed al funzionamento del sistema di controllo e di accertamento della conformità nell'ambito della stessa filiera produttiva; il predominio di singoli interessi deve essere quindi evitato in un'ottica sistemica, possibilmente con rappresentatività di tipo paritetico o, se diversamente impostate, motivate esplicitamente nell'atto costitutivo o nello statuto dell'organismo. Le eventuali rappresentanze, nell'ambito del consiglio direttivo, di enti pubblici o di altri organismi comunque non professionali (università, istituti di ricerca, ecc.) non possono essere rappresentative di alcuna categoria professionale. Alle autorità preposte alla vigilanza sui controlli vengono comunicati data e luogo dei consigli direttivi cui possono partecipare senza diritto di voto;

b) deve documentare il requisito della rappresentatività interprofessionale mediante un sistema verificabile attraverso l'equilibrata presenza delle parti interessate;

c) deve esercitare poteri esplicitamente elencati nello statuto e che si limitino, in relazione all'esercizio della attività di controllo, di prova e di verifica, alla ratifica dei relativi esiti e di quelli di un eventuale ricorso assicurando, per questi ultimi, le procedure di valutazione di eventuali osservazioni finalizzate alla relativa revisione;

disponga di personale idoneo specificatamente addetto ai controlli, sotto supervisione di un dirigente responsabile di tutte le operazioni all'attività di controllo e di accertamento della conformità esclusivamente nei confronti del consiglio direttivo; in proposito, il personale:

a) non deve svolgere attività di consulenza tecnico-produttiva e commerciale a tal fine retribuita direttamente presso nessuno dei soggetti interessati al funzionamento del sistema di controllo e di accertamento della conformità; per soggetti si intendono le singole imprese che devono essere corredati da specifici curricula;

b) deve essere competente per le funzioni assegnategli: i curricula di cui sopra devono in proposito esplicitare adeguata esperienza professionale;

c) deve operare in base ad un preciso mansionario, esplicitato in relazione agli schemi depositati;

d) deve agire in autonomia sulla base delle istruzioni ricevute e formalizzate con procedura documentata;

e) deve essere posto alle dipendenze gerarchiche e funzionali di un dirigente responsabile, che opera autonomamente nell'ambito degli indirizzi e delle politiche stabilite dal consiglio direttivo, attuando il coordinamento e lo sviluppo di tutta l'attività operativa, assolutamente libero dal controllo di chi ha diretti interessi commerciali (valgono, in proposito, le prescrizioni di cui alla precedente lettera a);

disponga di una struttura organizzativa che:

a) definisca chiaramente le responsabilità ed i collegamenti con le diverse funzioni;

b) sia sostenuta da un adeguato sistema di reperimento di autonomi mezzi finanziari;

c) operi in base ad una illustrazione documentata dei propri sistemi di controllo e di accertamento della conformità, con specifico riferimento a tutte le prescrizioni del disciplinare;

d) disponga di aggiornata documentazione relativa allo stato giuridico di tutto il personale addetto ai propri servizi e comunque impiegato;

e) disponga di un sistema di raccolta, archiviazione e di conservazione dei dati, corrispondente a tutte le procedure attuate e comprensivo della registrazione di ogni documento discendente dall'attività di controllo e di ogni altro adempimento previsto dal disciplinare; disponga, inoltre, delle procedure per il controllo l'aggiornamento e la modifica di tutti i documenti in uso;

disponga di procedure di controllo, di verifica, di accertamento finalizzate all'uso della DOP/IGP, che:

a) attuino tutte le prescrizioni in proposito impartite dal disciplinare;

b) concorrano a definire un quadro probante di misure intese ad assicurare che i prodotti siano continuamente conformi ai requisiti di origine, di processo e finali previsti dal disciplinare;

- c) svolgano secondo metodologie prestabilite le attività di controllo, verifica e prova;
- d) prevedano chiare indicazioni delle circostanze e delle condizioni che accertano la non conformità ai fini dell'ottenimento della DOP IGP e delle corrispondenti conseguenze;
- e) siano sistematicamente documentate e registrate;

operi con strutture proprie di prova o di ispezione che assicurino la conformità ai requisiti esposti dalla Norma UNI CEI 45001 (laboratori di prova in caso di strutture esterne, queste debbono assicurare sempre la conformità ai requisiti di cui alle Norme UNI CEI 45001 (funzionamento laboratori di prova) e 45002 (valutazione laboratori di prova), documentata da specifici contratti;

assicuri, nell'ambito delle proprie procedure, i requisiti della massima riservatezza secondo le disposizioni vigenti fatte salve le esigenze conoscitive delle autorità preposte ai controlli;

disponga di un proprio manuale della qualità: nel caso in cui i singoli contenuti del manuale siano illustrati nell'ambito dell'insieme della documentazione prodotta e nelle more della adozione del manuale stesso, dovrà comunque essere fornito il programma di addestramento del personale e quello relativo all'aggiornamento e o alla modifica della documentazione in uso;

operi la tenuta e l'aggiornamento di tutti gli elenchi e dati previsti dal disciplinare o necessari alle procedure di controllo;

assicuri l'accesso alle procedure di controllo e di accertamento della conformità a tutti i soggetti interessati al processo produttivo previsto dal disciplinare;

disponga di procedure per l'accoglimento dei reclami contro le proprie decisioni, avvalendosi a tal fine di un organismo tecnico, composto da esperti nominati dal consiglio direttivo, che:

- a) non abbiano rapporti diretti né con la struttura organizzativa né con i soggetti interessati al sistema di controllo;

- b) decida imparzialmente sui ricorsi presentati;

abbia allestito un piano di verifiche interne e di riesami periodici finalizzati all'accertamento (almeno una volta all'anno) della conformità dei propri standards e requisiti operativi, affidato ad un proprio responsabile della qualità e documentalmente disponibile, in quanto agli esiti, per tutti i soggetti che accedono al sistema di controllo;

disponga di un sistema di verifiche dell'uso della DOP/IGP, documentalmente finalizzato all'accertamento della conformità o di abusi e, comunque, di non conformità rispetto alle prescrizioni del disciplinare e disponga, altresì, di conseguenti procedure per l'esercizio di azioni correttive adeguate e di quelle in ogni caso previste dal disciplinare stesso;

disponga di propria procedura e di conseguente documentazione in relazione alla attività di:

- a) apposizione del contrassegno di conformità al disciplinare, nelle forme da esso previste, sul prodotto, confezioni e simili;

- b) conservazione, custodia, distribuzione ed utilizzazione di tutto il materiale a qualsiasi titolo utilizzato nell'attività di controllo e/o come tale previsto dal disciplinare;

assicuri ai propri ordinamenti e procedure l'automatico recepimento di ogni modifica od integrazione del disciplinare e le modalità per la relativa attuazione.

3) Inoltre:

l'organismo deve depositare, contestualmente all'istanza del proponente, il prospetto delle condizioni tariffarie destinate a regolare l'accesso alle misure di controllo impegnandosi, altresì, a comunicare all'autorità nazionale competente tutte le successive modifiche ed integrazioni ai fini della relativa approvazione;

l'organismo deve inoltre depositare, contestualmente all'istanza del proponente, una dichiarazione con la quale si impegna a notificare all'autorità nazionale competente tutte le misure assunte nei diversi casi di accertamento di non conformità, di adozione di misure correttive e di adozione di altri provvedimenti a qualsiasi titolo previsti dal disciplinare, indicando in proposito le procedure specifiche che verranno adottate.

4) Uno stesso organismo può essere autorizzato al controllo di più DOP/IGP a condizione che:

i poteri del consiglio direttivo, concernenti l'attività di controllo e di certificazione, siano esplicitamente delegati ad uno o più comitati di certificazione, composti in conformità ai requisiti di rappresentatività previsti, per ognuna delle DOP/IGP da controllare;

vengano allestite e documentate separate procedure di controllo e di certificazione, armonizzate con le esigenze dei diversi disciplinari;

venga prodotta per ogni DOP/IGP tutta la specifica documentazione compatibile prevista dal presente regolamento;

il personale possieda, in modo documentato, adeguati requisiti di esperienza e di conoscenza specifica in relazione ai diversi disciplinari e processi produttivi e gli eventuali soggetti esterni a qualsiasi titolo utilizzati, in possesso dei requisiti richiesti possano documentare a loro volta comprovate esperienze specifiche pregresse, esercitate con riferimento ad ogni singola DOP/IGP od a prodotti comunque ad esse affini;

l'autorizzazione è revocata dalla competente autorità nei casi di inadeguatezza dell'organismo di controllo e qualora venga documentata la non conformità anche ad uno solo dei requisiti richiesti;

l'organismo autorizzato si deve qualificare, nell'esercizio delle sue funzioni, come «Organismo di controllo autorizzato ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/1992», integrando tale epigrafe con gli estremi del provvedimento di autorizzazione e della conseguente pubblicazione sulla GU-UE.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 luglio 1998, n. 162.

(2) Riportata alla voce Comunità europee.

(2) Riportata alla voce Comunità europee.

(3) Riportata alla voce Comunità europee.